

Unione Industriali
Napoli**DL Rilancio 4/Esteso il novero dei soggetti che possono svolgere attività di ricerca extra-muros**

Incentivi fiscali per start-up e pmi innovative

Il comma 4 dell'articolo 38 modifica la disciplina del credito d'imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo come modificato dall'ultima legge di bilancio, aggiungendo le start-up innovative (come qualificate dall'articolo 25 del DL n. 179/2012) al novero dei soggetti che possono svolgere attività di ricerca in forza di un contratto di ricerca (c.d. ricerca "extra-muros") dando diritto al beneficiario del credito R&S che sostiene l'investimento alla maggiorazione del 150% delle spese ammissibili per il calcolo del credito; si ricorda che tale novero comprendeva in precedenza le sole università e gli istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato (art. 1, co. 200, lett. c) L n. 160/2019).

Il successivo comma 5 dell'articolo 38, pur prorogando di 12 mesi la permanenza delle start-up innovative nella speciale sezione ad esse dedicata del registro delle imprese, esclude la possibilità di fruire nel periodo di proroga del complesso delle agevolazioni fiscali e contributive concesse dalla normativa vigente.

I commi 7 ed 8 prevedono, infine, ad introdurre due nuove agevolazioni fiscali in regime "de minimis" rispettivamente volte a promuovere investimenti privati in start-up e Pmi innovative.

La norma recata dal comma 7 affianca alla vigente disciplina degli incentivi fiscali all'investi-

mento in start-up innovative (articolo 29 del DL n. 179/2012) il nuovo articolo 29-bis, che regola ex novo una detrazione Irpef alternativa al regime preesistente. La nuova detrazione è concessa a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, ed è pari al 50% delle somme investite direttamente o per il tramite di Oicr nel capitale sociale di una o più start-up innovative. La detrazione, come accennato, è concessa ai sensi del regolamento "de minimis" (Reg. Ue 1407/2013) ed è riconosciuta per un investimento massimo, in ciascun periodo d'imposta, pari a 100.000 euro. L'investimento deve essere mantenuto per un

periodo di almeno tre anni, a pena di decadenza dal beneficio con conseguente recupero dello stesso e dei relativi interessi legali, in capo all'investitore.

Un intervento sostanzialmente identico per decorrenza e parametri è effettuato mediante il comma 8 dell'articolo 38, in favore degli investimenti realizzati dai soggetti Irpef nel capitale sociale delle Pmi innovative (di cui all'articolo 4 del DL n. 3/2015).

Per rendere attuativo il beneficio occorrerà un decreto congiunto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio.

